



## **Avviso importante**

A seguito di approfondimenti sui criteri interpretativi della normativa nazionale, si evidenzia che il rapporto di efficienza energetica va redatto ed inoltrato ogni qualvolta la potenza complessiva delle macchine costituenti un gruppo omogeneo di un impianto superi i valori indicati nelle disposizioni regionali, ossia 10kW di potenza termica utile nominale per i generatori di calore a fiamma e 12kW di potenza termica utile nominale per gli impianti con macchine frigorifere e pompe di calore, impianti di teleriscaldamento e impianti cogenerativi, anche quando la potenza della singola macchina è inferiore a tali valori. Si precisa inoltre che per impianto si intende, nel caso di sistemi autonomi destinati alla climatizzazione di un'unica unità immobiliare, tutti i generatori di caldo e/o di freddo in essa presenti, suddivisi in diversi gruppi omogenei, se necessario.

Nel caso di impianti centralizzati, per impianto si intende l'insieme di macchine e componenti collegate ad una stessa rete di distribuzione del fluido termovettore, suddivise in diversi gruppi omogenei, se necessario.

Il contributo da versare agli organi competenti viene calcolato sulla potenza complessiva del gruppo omogeneo.

*ES: Hotel con 20 split da 5 kW ciascuno*

*Essendo un'unica unità immobiliare si tratta di un solo impianto con 20 macchine afferenti allo stesso gruppo omogeneo, la cui potenza corrisponde alla somma della potenza di ogni singolo split. In questo caso  $20 \times 5 = 100$  kW. Essendo la somma superiore a 12 kW occorre inviare un rapporto di controllo di efficienza energetica con tante schede quante sono le macchine che costituiscono il gruppo omogeneo. Il contributo da pagare corrisponde alla somma delle potenze (per 100 kW -> 80€)*

### **1. Con che periodicità si devono effettuare i controlli di manutenzione sugli impianti termici?**

L'art. 7 del DPR 16/04/2013 n. 74 ha disposto che le operazioni di "controllo ed eventuale manutenzione" su un impianto termico vadano effettuate secondo le seguenti prescrizioni:

- le operazioni periodiche di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche riportate nei relativi libretti per l'installazione, l'uso, la manutenzione e il controllo dei componenti, nel rispetto della legislazione vigente e della buona regola tecnica, secondo criteri riportati nella normativa di settore (UNI CEI, ecc.);


- l'installatore o, in difetto di questo, il manutentore degli impianti termici, devono definire e rendere noto al Responsabile dell'impianto, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantirne l'efficienza e la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

### **2. Con che periodicità si devono effettuare i controlli di efficienza energetica sugli impianti termici?**

Il controllo di efficienza energetica, da effettuarsi in occasione di uno degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, va eseguito con la frequenza stabilita nella Tabella A delle Disposizioni



Regionali, in vigore con decorrenza 1° gennaio 2015, in relazione alla tipologia di impianto, al combustibile impiegato, alla potenza termica ed all'età del generatore.

Con la cadenza stabilita nella sopra citata tabella, in occasione di uno degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, il manutentore effettua il controllo di efficienza energetica e provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica. Tale rapporto deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici, mentre una copia cartacea è rilasciata al Responsabile dell'impianto che la conserva e la allega al Libretto di Impianto.

**3. Che validità hanno i Rapporti di controllo tecnico degli impianti trasmessi alle Autorità competenti precedentemente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali?**

I Rapporti di controllo tecnico degli impianti termici già trasmessi alle rispettive Autorità competenti, antecedenti al 1° gennaio 2015, conservano la validità stabilita al momento della presentazione; in particolare:

- per impianti di potenza termica inferiore a 35 kW:
  - nei casi di validità quadriennale i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno validità a partire dall'anno di emissione del bollino, questo compreso, fino al 31 dicembre dell'anno solare di scadenza dei quattro anni; pertanto nel corso dell'anno successivo dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella A delle Disposizioni Regionali corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all'età del generatore, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.
  - nei casi di validità riferita al biennio solare i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno validità per il biennio indicato sul bollino, ovvero fino al 31 dicembre dell'anno solare di scadenza; pertanto nel corso dell'anno successivo dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella A delle Disposizioni Regionali corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all'età del generatore, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.
  - nel caso di validità riferita a biennio fisso (bollino 2013-2014) il nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line, dovrà essere trasmesso:
    - nel corso dell'anno 2015 per gli impianti per i quali il precedente Rapporto di controllo, completo di analisi di combustione e bollino, sia stato presentato nell'anno 2013;
    - nel corso dell'anno 2016 per gli impianti per i quali il precedente Rapporto di controllo, completo di analisi di combustione e bollino, sia stato presentato nell'anno 2014;
  - nei casi di validità riferita al biennio di stagione termica i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno validità per il biennio indicato sul bollino, ovvero fino al 31 luglio




dell'anno di scadenza del biennio; pertanto nel corso del secondo semestre dell'anno di scadenza dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella A delle Disposizioni Regionali corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all'età del generatore, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.

- per impianti di potenza termica uguale o superiore a 35 kW:
  - nei casi di validità annuale riferita all'anno solare i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento; pertanto nel corso del 2015 dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella A delle Disposizioni Regionali corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all'età del generatore al momento del rilascio del Rapporto, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.
  - nei casi di validità annuale riferita all'anno di stagione termica i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno scadenza al 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento; pertanto nel corso del secondo semestre 2015 dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella A delle Disposizioni Regionali corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all'età del generatore al momento del rilascio del Rapporto, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.

**4. Nel caso di impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW e alimentati a gas, come si determina l'età del generatore di calore agli effetti della cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di controllo di efficienza energetica?**

L'età del generatore di calore a gas è intesa quella al momento dell'effettuazione dell'intervento di Controllo dell'efficienza energetica e rilascio del relativo Rapporto; in particolare:

- se al momento dell'intervento l'età del generatore è inferiore o uguale a 15 anni (calcolati dal giorno di installazione dell'impianto, come indicato nel libretto), la validità della certificazione e la relativa cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà di quattro anni, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso;
- se al momento dell'intervento l'età del generatore è maggiore di 15 anni (calcolati dal giorno di installazione dell'impianto, come indicato nel libretto), la validità della certificazione e la relativa cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà di due anni, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.



**5. Nel caso di impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW e alimentati a gas, cosa succede se il generatore di calore raggiunge i 15 anni di età nel periodo di validità della certificazione?**

Per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei casi in cui il generatore di calore a gas supera i 15 anni di età durante il periodo di validità del Rapporto di controllo di efficienza energetica, quest'ultimo conserva la validità fino al termine prestabilito al momento della trasmissione del Rapporto di controllo. Alla scadenza del termine, la cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di controllo di efficienza energetica diventerà di due anni, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.

**6. Chi può inviare il rapporto di controllo di efficienza energetica?**

Il rapporto di controllo di efficienza energetica può essere inviato dal Rappresentante Legale della ditta o, in alternativa, da un qualsiasi suo collaboratore che possieda proprie login e password di accesso a CAITEL. Tali operatori devono essere stati preventivamente abilitati ad operare sul catasto dal Rappresentante Legale stesso, utilizzando la specifica funzione presente su CAITEL.

Il manutentore che effettua l'intervento di controllo di efficienza energetica presso il cliente è comunque tenuto a firmare la copia cartacea del rapporto di controllo di efficienza energetica che deve rilasciare al cliente stesso.

**7. Esiste un modello di Rapporto di manutenzione approvato da Regione Liguria?**

Non esiste un modello "standard" di rapporto di manutenzione approvato da Regione Liguria. Al termine di ogni intervento di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, le operazioni svolte e l'esito della manutenzione saranno riportate nel rapporto di manutenzione sulla base di un modello che la ditta di manutenzione può liberamente scegliere. Il manutentore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di manutenzione in duplice copia. Il Responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione, trattenendone una copia che allega alla documentazione di impianto.

**8. Come si comporta il manutentore nel caso in cui incorra in un impianto mai censito?**

Nel caso di impianti mai censiti occorre compilare la scheda identificativa dell'impianto riportando la data di installazione o, in alternativa, l'anno di costruzione del generatore.

**9. Nel caso in cui in un immobile siano presenti più macchine termiche, come ci si comporta in merito all'invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica e il pagamento dei relativi contributi?**

Nell'ambito dello stesso impianto (collegato ad un codice catasto e ad un libretto) occorre raggruppare le macchine termiche secondo i seguenti gruppi omogenei (da tabella A delle Disposizioni Regionali):

1. Generatori alimentati a combustibile liquido o solido
2. Generatori alimentati a gas, metano o Gpl



## Regione Liguria

# Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici

## FAQ

---

3. Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta
4. Pompe di calore a compressione di vapore azionate da energia termica
5. Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica
6. Impianti alimentati da teleriscaldamento - sottostazione di scambio termico da rete ad utenza
7. Impianti cogenerativi

È necessario compilare un rapporto di controllo di efficienza energetica per ciascun gruppo omogeneo inserendo tante schede quante sono le macchine afferenti a tale gruppo.

Il contributo da pagare corrisponderà alla somma delle potenze delle singole macchine afferenti a ciascun gruppo omogeneo

In generale si possono individuare le seguenti situazioni:

- in caso di impianto autonomo si ha generalmente 1 unico codice catasto e 1 unico libretto di impianto. Se sono presenti più gruppi omogenei con una o più macchine termiche, occorre inserire tante schede "macchina" quanti sono le macchine termiche presenti.
- in caso di impianto centralizzato occorre fare riferimento alle reti di distribuzione: si hanno tanti codici catasto e tanti libretti quante sono le reti di distribuzione presenti. Se sussistono più gruppi omogenei con una o più macchine termiche, occorre inserire tante schede "macchina" quanti sono le macchine termiche presenti.


### ESEMPI:

- a. All'interno di una unità immobiliare indipendente ci sono 3 caldaie alimentate dallo stesso combustibile<sup>1</sup> con potenze pari a 12, 13 e 15 kW  
Avremo:  
1 libretto di impianto  
1 codice catasto  
1 rapporto di controllo di efficienza energetica con 3 schede, una per ogni caldaia.  
Verrà richiesto il pagamento di un unico contributo corrispondente ad una potenza pari a 40kW (46€)
- b. All'interno di una unità immobiliare indipendente ci sono 2 caldaie alimentate con 2 combustibili<sup>2</sup> differenti con potenze pari a 12 e 15 kW  
Avremo:  
1 libretto di impianto  
1 codice catasto  
2 rapporti di controllo di efficienza energetica  
Verrà richiesto il pagamento di 2 contributi corrispondenti rispettivamente alla potenza di 12 e 15 kW (24€ ciascuno)
- c. All'interno di uno stabile con più appartamenti c'è 1 generatore (pompa di calore reversibile) con un unico sistema di distribuzione e con potenza pari a 100 kW  
Avremo:

---

<sup>1</sup> Per il combustibile fare riferimento alla colonna "alimentazione" della Tabella A delle Disposizioni Regionali

<sup>2</sup> Per il combustibile fare riferimento alla colonna "alimentazione" della Tabella A delle Disposizioni Regionali



1 libretto di impianto

1 codice catasto

1 rapporti di controllo di efficienza energetica

Verrà richiesto il pagamento di 1 contributo corrispondente alla potenza di 100 kW (80€)

- d. All'interno di uno stabile con più appartamenti ci sono 3 generatori di calore a servizio di 3 unità immobiliari con diversi sistemi di distribuzione ma collocati in una centrale termica.

Avremo:

3 libretti di impianto

3 codici catasto

3 rapporti di controllo di efficienza energetica

Verrà richiesto il pagamento di 3 contributi corrispondenti alla potenza di ciascun generatore

- e. All'interno di uno stabile con più appartamenti c'è un generatore di calore centralizzato e due condizionatori fissi di potenza pari a 15 kW ciascuno con diversi sistemi di distribuzione.

Avremo:

3 libretti di impianto

3 codici catasto

3 rapporti di controllo di efficienza energetica

Verrà richiesto il pagamento di 3 contributi corrispondenti alla potenza di ciascuna macchina termica

**10. Come ci si comporta nel caso in cui non si possa risalire alla data di installazione di una macchina?**

Se non si conosce la data di installazione di una macchina è possibile inserire la data di costruzione della macchina stessa. In ogni caso, se non si conosce la data esatta ma solo l'anno, occorre inserire, come giorno e mese, 1 gennaio.

Se la data di installazione e la data di costruzione sono entrambi irreperibili, si dovrà compilare il campo inserendo la data convenzionale del 1 gennaio 1900.

**11. Come si compila il campo Depressione nel canale di fumo del rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1?**

Il termine "depressione" sottintende che il valore misurato vada sottratto dalla pressione ambiente per determinare la pressione nel canale di fumo. Una canna fumaria funzionante correttamente ha quindi un valore di depressione positivo.

Non è previsto che la depressione possa essere negativa in quanto in questo caso il generatore non sarebbe in grado di evacuare i fumi; inoltre in mancanza di tiraggio la misura dei fumi fornirebbe valori del tutto inaffidabili.

Nel caso in cui si riscontrasse una depressione negativa occorre valorizzare con SI il campo "presenza di riflusso dei prodotti della combustione". Questo inibirà la possibilità di compilare il valore relativo alla depressione che per tanto non dovrà essere compilato.





**12. In caso di sostituzione del generatore di calore occorre inviare un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica anche se il precedente è ancora valido? In caso affermativo, occorre pagare nuovamente il contributo?**

In caso di sostituzione del generatore di calore occorre trasmettere un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica al catasto regionale anche se il precedente è ancora in corso di validità. La trasmissione, a parità di condizioni del gruppo omogeneo, avverrà senza richiedere il pagamento di alcun contributo.

**13. Come ci si comporta nel caso in cui si è trasmesso un rapporto in cui erroneamente si è indicato che l'impianto non può funzionare?**

Nel caso in cui si sia trasmesso un rapporto in cui erroneamente si è indicato che l'impianto non può funzionare occorre inviare una PEC all'ente competente per fermare la procedura di invio dell'ispezione a pagamento a carico del responsabile di impianto. Successivamente occorre accedere a CAITEL per trasmettere un nuovo rapporto di controllo pagando il relativo contributo.

**14. Come ci si comporta nel caso in cui si è trasmesso un rapporto in cui si è indicato che l'impianto non può funzionare e, successivamente, si è operato sull'impianto stesso per adeguarlo?**

In questo caso il responsabile di impianto dovrà inviare una comunicazione in forma scritta all'ente competente per fermare la procedura di invio dell'ispezione a pagamento a carico del responsabile di impianto. Il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica dovrà essere trasmesso tramite CAITEL pagando il relativo contributo.


**15. Come ci si comporta nel caso in cui ci si renda conto di aver trasmesso un rapporto di controllo di efficienza energetica contenente un errore o nel caso in cui si apportino delle modifiche all'impianto durante il periodo di validità del Rapporto stesso?**

Durante il periodo di validità di un rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile trasmettere degli ulteriori rapporti di controllo senza dover versare il relativo contributo. Si specifica che la data di riferimento per la scansione delle tempistiche dell'invio dei successivi rapporti a pagamento rimane quella dell'invio dell'ultimo rapporto per il quale è stato pagato il contributo.

Si fa presente che se durante il periodo di validità del rapporto si dovesse trasmettere un ulteriore rapporto con indicato che l'impianto non può funzionare, verrà inviata da parte dell'ente competente, una ispezione a pagamento a carico del responsabile di impianto.

**16. Come ci si comporta nel caso in cui si trasmetta un rapporto di controllo di efficienza energetica pagando il contributo durante il periodo di validità del precedente rapporto.**

Premessa: questa situazione si può verificare esclusivamente in fase di trasmissione del primo rapporto di controllo di efficienza energetica tramite CAITEL, quando CAITEL non è ancora in grado di prevedere le tempistiche della trasmissione dei rapporti.



**Regione Liguria**

**Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici**

**FAQ**

Nel caso in cui venga trasmesso un rapporto di controllo a pagamento quando il precedente é ancora in corso di validità occorre inviare una PEC all'Ente competente. L'Ente accederà al sistema per prolungare la validità del pagamento del rapporto per una durata temporale proporzionale all'importo pagato.

*Es. nel 2015 ho effettuato un controllo di efficienza energetica su un generatore alimentato a gas da 20kW installato da 5 anni e, non essendo ancora in funzione CAITEL, ho inviato una copia del Rapporto di controllo di efficienza energetica all'ente competente pagando un contributo di 24€. La validità del bollino è di 4 anni, per cui dovrò trasmettere un successivo rapporto di controllo nel 2019.*

*Nel 2016 ho effettuato la manutenzione sullo stesso impianto e ho trasmesso tramite CAITEL il rapporto di controllo di efficienze energetica, pagando nuovamente i 24 €, nonostante li avessi già pagati lo scorso anno.*

*A questo punto devo inviare una PEC all'Ente Competente, richiedendo di prolungare la Validità del pagamento di 4 anni, a parità di condizioni del gruppo omogeneo.*

*A seguito della modifica effettuata dall'Ente, dovrò trasmettere un successivo rapporto di controllo nel 2019 ed il sistema non richiederà il pagamento del contributo. Dovrò poi pagare il successivo contributo nel 2023, anno in cui dovrò trasmettere un ulteriore rapporto di controllo.*

**17. Come ci si comporta nel caso in cui ci siano delle variazioni relative a Partita IVA o Ragione Sociale dell'impresa di manutenzione accreditata su CAITEL?**

Nel caso in cui ci sia la necessità di modificare la ragione sociale o la partita IVA della ditta accreditata su CAITEL occorre inviare una PEC a Regione Liguria ([protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)) indicando sia i vecchi dati che i dati da sostituire

**18. Come si compila un rapporto di controllo di efficienza energetica per impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore?**

Attualmente è disponibile solo una norma tecnica che consente di effettuare il controllo del sottosistema di generazione previsto all'articolo 8 comma 9 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 – la UNI 10389-1, per gli impianti con generatore di calore a fiamma.

Per le altre tipologie di impianti, in attesa che l'UNI pubblichi le pertinenti norme tecniche o prassi di riferimento, si provvede a redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica e le relative pagine del libretto di impianto, senza effettuare la misurazione delle temperature caratteristiche del ciclo frigorifero (surriscaldamento, sottoraffreddamento ecc.) che non vanno quindi riportate obbligatoriamente sul rapporto.

**19. Come si compila un rapporto di controllo di efficienza energetica per impianti con generatori di calore a fiamma non predisposti per il controllo fumi?**

Il comma 8, art.5 del DPR 412/93 prescrive che “Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione di sonde per la





REGIONE LIGURIA

**Regione Liguria**

**Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici**

**FAQ**

---

determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni.”

Ciò implica che l'analisi dei fumi non è obbligatoria solo per caldaie installate precedentemente all'entrata in vigore del DPR 412 o nel caso in cui la somma delle potenze dei generatori fissi al servizio di un immobile (es. termoconvettori) sia inferiore a 10kW. In tutti gli altri casi il foro, se non presente, deve essere realizzato secondo le indicazioni del costruttore o, in mancanza di queste, secondo quanto indicato dalla norma UNI 10381.